

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 dicembre 2008 —
Commissione / Austria**

(causa C-524/07)

«Inadempimento di uno Stato — Artt. 28 CE e 30 CE — Immatricolazione di vecchi veicoli usati già immatricolati in altri Stati membri — Requisiti tecnici relativi alle emissioni nocive ed a quelle acustiche — Sanità pubblica — Tutela dell'ambiente»

1. *Ravvicinamento delle legislazioni — Veicoli a motore — Procedura di omologazione comunitaria — Direttive 92/97 e 93/59 — Ambito di applicazione (Direttive del Consiglio 92/97 e 93/59) (v. punti 45-47)*
2. *Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente (Artt. 28 CE e 30 CE) (v. punti 49-52, 56-64)*

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 28 e 30 CE — Normativa nazionale che subordina l'immatricolazione di veicoli usati importati, precedentemente immatricolati in altri Stati membri, al rispetto di taluni requisiti tecnici, laddove i veicoli usati già presenti sul territorio nazionale aventi le stesse caratteristiche sono esentati dal rispetto di tali requisiti in caso di nuova immatricolazione.

Dispositivo

- 1) Esigendo che, ai fini della loro prima immatricolazione in Austria, gli autoveicoli già immatricolati in altri Stati membri e che, per effetto della loro vetustà, non abbiano costituito oggetto di omologazione comunitaria, rispettino determinati valori limite in materia di emissioni nocive e di emissioni acustiche più severi rispetto a quelli inizialmente imposti, segnatamente, i valori prescritti dalle direttive del Consiglio 28 giugno 1993, 93/59/CEE, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore, nonché 10 novembre 1992, 92/97/CEE, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore, laddove veicoli aventi le stesse caratteristiche già autorizzati alla circolazione in Austria non sono soggetti a tali requisiti in caso di reimmatricolazione nel detto Stato membro, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 28 CE.

- 2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 dicembre 2008 —
Gateway / UAMI**

(causa C-57/08 P)

«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5 — Marchi anteriori contenenti il segno denominativo “GATEWAY” — Segno denominativo “ACTIVY Media Gateway” — Assenza di somiglianza tra i segni — Insussistenza di rischio di confusione — Presa in considerazione della notorietà dei marchi anteriori nella valutazione complessiva dei segni in conflitto»